

Fondazione “Caterina Parodi”

Ceriale, Via Roma, 22

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione per il funzionamento del servizio di sistema integrato dalla nascita sino a sei anni istituito presso la Fondazione “Caterina Parodi” di Ceriale - anni 2

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione per il funzionamento -presso i locali siti in Ceriale (SV), Via Roma, n. 22- del servizio di sistema integrato dalla nascita sino ai sei anni che la Fondazione Caterina Parodi gestisce in convenzione con il Comune di Ceriale.

Il servizio deve essere dimensionato, a titolo meramente indicativo, per la presenza media in struttura di circa 38 bambini di età compresa fra i sei e i trentasei mesi e di circa 15 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni.

Le prestazioni vengono effettuate dall'aggiudicatario a favore della Fondazione “Caterina Parodi” che ne coordina e dispone i servizi necessari.

ART. 2: NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al precedente art. 1 verrà reso dall'aggiudicatario, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione, nei limiti previsti dal presente capitolato, mediante impiego di personale e di mezzi tecnici nell'esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 6 dicembre 1971, n. 1044, delle disposizioni contenute nella L.R. 5 dicembre 1994, n. 64, successive modifiche e successive disposizioni applicative.

L'Ente si assicura che il servizio venga eseguito in base alle prescrizioni contrattuali.

ART. 3: DURATA DELL'AFFIDAMENTO ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO.

L'affidamento ha la durata di 2 anni educativi 2022/2023 – 2023/2024.

Il primo anno educativo avrà inizio il 19/09/2022 (salvo eventuali differimenti dovuti a cause di forza maggiore o a cause non dipendenti dalla volontà della Fondazione) per concludersi il 31/08/2023.

L'aggiudicatario dovrà garantire la propria presenza nei locali del nido al fine di organizzare l'avvio del servizio sin dal 15/09/2022.

Il secondo anno educativo che inizierà a metà settembre 2023 si concluderà in data 31/08/2024.

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio e degli anni educativi, previo avviso all'impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il funzionamento annuale del servizio è previsto nel periodo compreso tra la seconda metà di settembre e la fine di agosto per un totale di 45 settimane effettive di attività.

Ogni anno l'Ente stabilirà il calendario di funzionamento con le relative chiusure per le festività e la

pausa estiva.

Il servizio dovrà rimanere aperto per cinque giorni alla settimana, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle ore 16,30.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.

La Fondazione ha facoltà di prorogare al medesimo affidatario il servizio, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

È vietato il tacito rinnovo del contratto.

ART. 4: VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il valore presunto dell'appalto, comprensivo di ogni voce di costo, nessuna esclusa, è stimato in complessivi Euro 640.000,00 (diconsi Euro seicentoquarantamila/00), oltre IVA, pari ad Euro 320.000,00 (diconsi Euro trecentoventimila/00), oltre IVA, annui.

La quantificazione di cui al precedente comma è indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente.

Il valore definitivo del contratto per l'affidamento del servizio sarà determinato, comunque dall'offerta del soggetto aggiudicatario che dovrà tener conto di tutte le spese e gli oneri che andrà a sostenere per l'esecuzione dell'appalto.

Il corrispettivo del servizio sarà determinato -e contrattualizzato- dividendo in ventiquattro (24) parti l'importo contrattuale offerto dall'aggiudicatario.

Ad inizio di ogni mese l'aggiudicatario potrà emettere regolare fattura (contenente il monte ore svolto per ciascuna qualifica professionale impiegata nel servizio) richiedendo alla Fondazione il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato il mese precedente.

Il pagamento da parte della Fondazione della fattura avverrà entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della regolare fattura,

L'importo contrattuale annuo di aggiudicazione sarà soggetto ad aggiornamento, per l'esercizio di gestione successivo al primo, in base alla variazione dell'indice ISTAT "FOI".

Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti della Fondazione per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Fondazione e trasferimenti dal Comune di Ceriale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l.

13 agosto 2010, n. 136.

ART. 5: CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE.

Per la gestione del servizio verrà utilizzato l'immobile e le relative aree pertinenziali di proprietà della Fondazione Caterina Parodi siti in Ceriale (SV), Via Roma, n. 22, idonei ad ospitare bambini di età compresa tra i sei mesi e i 6 anni.

Con l'affidamento del servizio verrà successivamente redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura.

L'aggiudicatario non potrà apportare innovazioni e modificazioni allo stato della struttura, senza specifica autorizzazione formale della Fondazione e nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia.

I mobili, gli arredi e le attrezzature esistenti sono concessi in comodato d'uso gratuito e rimangono di esclusiva proprietà della Fondazione, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'affidatario.

Alla scadenza del contratto, l'affidatario è tenuto a riconsegnare i mobili, le attrezzature e gli arredi in buono stato, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Fondazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Alla scadenza del contratto le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite resteranno acquisite dalla Fondazione senza obbligo di compenso/indennizzo alcuno, fatto salvo il diritto della Fondazione di pretendere la rimessione in pristino.

ART. 6: ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della aggiudicazione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango comprese quelle regolamentari e operative della D.G.R. Regione Liguria 222/2015 "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia", nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

I servizi dovranno essere resi in conformità all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta, la quale dovrà essere formulata nel rispetto delle condizioni minime e modalità esecutive indicate nel presente capitolato.

L'aggiudicatario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di

personale ed organizzazione propri.

Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico dell'aggiudicatario che ne risponde in maniera totale.

Il servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione è, per quanto ad oggi prevedibile, rivolto a circa 38 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi, e circa 15 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni.

Il numero dei bambini potrà essere ampliato o diminuito in base alle esigenze del servizio, senza che l'aggiudicatario possa pretendere maggiorazioni di sorta.

Il servizio sarà organizzato in quattro sezioni e la frequenza alle rispettive sezioni terrà conto dell'età cronologica, nonché degli accertati livelli di autonomia e competenza motoria.

L'attività educativa sarà organizzata sulla base del piccolo gruppo. L'organizzazione del lavoro psico-pedagogico del servizio è tesa a:

- elaborare la programmazione educativo-didattica esplicitando gli obiettivi in relazione all'età, al gruppo e alla specificità dei singoli bambini, prevedendo appropriati strumenti di documentazione;
- monitorare periodicamente l'attuazione, ridefinendo le modalità e gli strumenti in correlazione all'evoluzione del contesto;
- analizzare e valutare l'attività svolta al fine di riprogettare e pianificare il futuro.

L'inserimento e l'accoglienza dei bambini devono essere facilitati riconoscendo le differenze di cui ogni bambino è portatore, considerandole nella programmazione didattica e nella organizzazione della attività.

Il gruppo di lavoro è tenuto a riconoscere e rispettare le diversità (religiose, culturali, alimentari ecc.) ed a favorire l'integrazione.

Il personale educativo non deve indossare alcuna divisa.

ART. 7: NUMERO E REQUISITI DEL PERSONALE

Il servizio deve essere garantito nell'arco della giornata da un numero adeguato di educatori/insegnanti, e da un coordinatore pedagogico.

Il personale assegnato al nido e alla scuola dell'infanzia deve essere di consistenza tale da garantire che il rapporto tra bambini ed educatori/insegnanti non sia inferiore ai parametri regionali, considerando l'orario di apertura del servizio, l'articolazione dei turni di lavoro e l'età dei bambini.

Per il periodo di riferimento sono pertanto previste:

- n. **11.048** ore/anno per il personale educativo;
- n. **675** ore/anno per il personale educativo con funzioni di coordinatore;
- n. **1125** ore/anno per il personale di cucina (tra cui almeno un cuoco per minimo 25 ore settimanali);
- n. **2363** ore/anno per l'addetto all'infanzia con funzioni non educative;

Il monte ore indicato per il personale educativo comprende l'orario di servizio frontale con i bambini e l'orario da dedicarsi alle attività di programmazione e verifica.

L'aggiudicatario del servizio si impegna a garantire la continuità operativa e, in particolare, deve garantire l'immediata sostituzione del personale assente con personale in possesso degli stessi requisiti professionali richiesti al personale sostituito, limitando al massimo l'avvicendamento del personale.

Le persone impiegate nel servizio devono possedere i requisiti di professionalità necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente capitolato ed in ogni caso i requisiti di professionalità di cui al punto 2.4 della D.G.R. Regione Liguria 222/2015 "*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia*", adottate in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. d) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6 ("Promozione delle politiche per i minori e i giovani").

Nel caso di perdurare della situazione pandemica da Covid-19 il numero dei bambini e degli educatori dovrà riferirsi alle disposizioni nazionali e regionali in vigore.

L'eventuale collaborazione di volontari e tirocinanti non può essere sostitutiva delle prestazioni degli educatori e deve essere vagliata sotto il profilo dell'idoneità al perseguimento dei fini educativi del servizio.

La presenza delle persone suddette deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione, che si riserva di autorizzarne l'impiego nelle attività del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere in regola con le vigenti norme sanitarie e con quelle in materia di assistenza ai minori.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare personale che abbia maturato un'adeguata preparazione nel campo educativo e si impegna altresì a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo del personale impiegato, corredato dai titoli di studio e dalle esperienze professionali possedute nonché a comunicare tempestivamente le successive eventuali variazioni.

È fatto obbligo all'aggiudicatario del servizio di impiegare personale educativo in regola con i requisiti minimi di aggiornamento professionale eventualmente previsti dalla legge, e di consegnare alla Fondazione, a pronta e periodica richiesta, tutti gli attestati di formazione e/o aggiornamento del personale educativo impiegato nel servizio.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto l'aggiudicatario si obbliga ad applicare a tutti i dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio, il vigente contratto collettivo di settore.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, per la durata del contratto, ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione.

Nei limiti in cui sia previsto dalla contrattazione collettiva, l'aggiudicatario si impegna ad assumere il personale uscente, fatti salvi comprovati mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio.

Gli operatori impiegati nel servizio prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente. La Fondazione è estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra l'aggiudicatario ed il personale (socio o non).

La Fondazione può in qualsiasi momento chiedere all'aggiudicatario di sostituire il personale impiegato nel servizio con altro personale fornendo un'adeguata motivazione.

La Fondazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'appalto, integrazioni di personale per attività non espressamente contemplate in rapporto a nuove riscontrate esigenze che verrà fornito dall'aggiudicatario alle stesse condizioni del personale in servizio.

La Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni dovute ad un eventuale aumento del numero di bambini iscritti, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni previste nel presente capitolato, entro i limiti previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

ART. 8: PRESTAZIONI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le prestazioni di base per l'espletamento del servizio sono le seguenti:

- accoglienza e accudimento dei bambini;
- svolgimento delle attività ludico-didattiche secondo quanto previsto all'art. 6;
- preparazione e distribuzione dei pasti;
- pulizia ed igienizzazione dei locali del nido d'infanzia.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi a:

- ad attuare l'osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente;
- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente;
- impiegare personale in possesso della certificazione attestante la frequenza a corso di primo soccorso e corso prevenzione incendi;
- il personale di cui all'art. 7 del presente capitolato, in regola con la vigente normativa;
- le polizze assicurative (RC – RCT – Infortuni);
- la fornitura del materiale didattico;
- la gestione del servizio secondo quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di offerta.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare alla Fondazione i pasti eventualmente consumati dal personale educativo che non presta servizio per l'intera giornata, e dal personale non educativo, corrispondendo alla Fondazione la somma che sarà stabilita direttamente tra la Fondazione e il soggetto gestore del servizio. L'importo dei buoni pasti sarà rivalutato ogni anno applicando l'indice FOI e arrotondando per eccesso il risultato ai dieci centesimi superiori.

Non sono soggetti a rimborso, unicamente, i pasti consumati dal personale educativo che presta servizio per l'intera giornata (un educatore per sezione).

L'aggiudicatario si impegna a mantenere e conservare i mobili, le attrezzature e gli arredi consegnati

dall'Ente in perfetto stato d'uso e manutenzione.

ART. 9: ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

La Fondazione cura:

- l'iscrizione, la redazione delle graduatorie e l'ammissione dei bambini;
- l'emissione delle rette di frequenza mensili;
- l'approvvigionamento di prodotti alimentari secondo la normativa vigente;
- l'approvvigionamento di materiali e arredi diversi (compreso il materiale di pulizia ed escluso il materiale didattico);
- il pagamento delle utenze (acqua, gas, telefono, riscaldamento, energia elettrica) e gli altri oneri relativi al mantenimento della struttura;
- la fornitura dei pasti per il personale educativo che presta servizio per l'intera giornata (un educatore per sezione).

ART. 10: RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' SVOLTE E FORMAZIONE

Al fine di garantire agli operatori un adeguato supporto tecnico professionale, oltre alla partecipazione degli stessi ad iniziative di formazione eventualmente promosse dall'Ente, l'aggiudicatario provvede a proprie iniziative di formazione e supervisione in orari diversi dal servizio di nido, nonché a consentire ai propri operatori la partecipazione ad opportunità formative promosse da altri enti.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Ente, entro il 30 dicembre di ogni anno un'apposita relazione che documenti:

- l'attività svolta nell'arco dell'intero anno scolastico, dalla quale si dovranno rilevare i dati qualitativi e quantitativi dell'utenza presa in carico;
- il progetto pedagogico previsto per l'anno scolastico in corso
- il programma di formazione del personale;
- l'adozione di strumenti per il controllo qualità.

ART. 11: SUPERVISIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

La gestione del servizio svolto dall'aggiudicatario potrà essere supervisionata dalla Fondazione.

A tal fine dovranno essere svolte riunioni nei locali della Fondazione a cadenza almeno bimensile, alle quali dovranno obbligatoriamente presenziare (salvo giustificato motivo):

- le operatrici e gli operatori dipendenti dell'aggiudicatario;
- il referente della Fondazione delegato dal Presidente
- il coordinatore pedagogico dell'aggiudicatario.

Le riunioni saranno convocate dalla Segreteria della Fondazione con un preavviso informale di sette giorni lavorativi, la quale curerà altresì la predisposizione dell'ordine del giorno.

L'aggiudicatario dovrà inoltre, collaborare con la Fondazione per la gestione di tutti gli adempimenti connessi al mantenimento dell'accreditamento regionale, garantire la partecipazione con il proprio coordinatore a tutte le riunioni tecniche organizzate in sede distrettuale.

La Fondazione potrà procedere periodicamente alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le attività di verifica di conformità del servizio e di ogni altra prestazione a carico della Ditta sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore e del Regolamento della Fondazione Caterina Parodi per il funzionamento del servizio per l'infanzia.

ART. 12: ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario del servizio assume l'obbligo di dotarsi di apposita, adeguata, garante polizza assicurativa R.C.T., R.C.O. ed infortuni, con massimale almeno pari a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, rispondendo direttamente verso la Fondazione per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose e consentendo alla Fondazione di rivalersi, all'occorrenza, sulla suddetta polizza di assicurazione mediante surrogazione nella stessa.

Resta inteso che l'aggiudicatario sarà comunque responsabile per i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ART. 13: SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Non sono ammessi ritardi o sospensioni del servizio non autorizzati preventivamente dalla Fondazione "Caterina Parodi", previa richiesta da far pervenire entro 15 giorni.

I servizi oggetto del presente contratto costituiscono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti (fatte salve eventuali cause di forza maggiore).

In caso di mancato servizio, totale o parziale, la Fondazione "Caterina Parodi" procederà all'applicazione nei confronti dell'aggiudicatario, delle penalità indicate al successivo articolo del presente capitolato.

ART. 14: PENALITA'

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di mancato servizio nel giorno fissato, una penalità giornaliera determinata in misura dello 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale;
- in caso di parziale mancato servizio nel giorno e nelle ore fissate, una penalità giornaliera determinata in misura dello 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.

In caso di recidiva o qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o in ogni caso qualora l'inadempimento comportasse applicazione di una penale superiore all'1 per mille dell'importo netto contrattuale la Fondazione "Caterina Parodi"

potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della stessa alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della garanzia definitiva e ove ciò non bastasse, agendo per l'integrale risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione; trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate dalla Fondazione "Caterina Parodi" le penalità conseguenti.

La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per l'eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per la Fondazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

ART. 15: GARANZIE

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice non è richiesta, così come previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120

L'Aggiudicatario deve costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale della aggiudicazione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che l'aggiudicatario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Le cauzioni devono essere intestate alla Fondazione "Caterina Parodi".

ART. 16: RECESSO UNILATERALE

Al termine del primo anno (31/08/2023) la Fondazione potrà procedere al recesso del contratto, con effetti immediati.

La comunicazione di recesso dovrà essere compiuta entro il 31/08/2023 e, anche se precedente, avrà comunque decorrenza dal 31/08/2023.

In caso di recesso unilaterale dal contratto da parte della Fondazione, l'aggiudicatario avrà comunque diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per il primo anno.

ART. 17: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto per fatto e colpa dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi;
- adozione di provvedimenti dai quali derivi, direttamente, per effetto di legge e per provvedimento di qualsiasi Autorità, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- le gravi e reiterate violazioni delle norme in tema di sicurezza, sanità ed igiene;
- il mancato pagamento del personale dipendente, e/o la mancata applicazione del vigente CCNNLL;
- il mancato rispetto degli standard previsti dall'allegato "A" della D.G.R. Regione Liguria n. 222/2015;
- cessione totale o parziale del contratto. Trattandosi di contratto pluriennale, è ammissibile che il servizio venga assunto in toto dalla ditta che dovesse, nel periodo di vigenza contrattuale, incorporare la ditta aggiudicataria;

ART. 18: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

In ogni caso in cui la Fondazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio non è conforme a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta, la stessa contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario, assegnando al medesimo un termine di giorni 10 per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se la Fondazione non dovesse ritenerle congrue, l'aggiudicatario verrà diffidato all'adempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Trascorso inutilmente il termine concesso dalla Fondazione per l'adempimento, il contratto dovrà intendersi senz'altro risolto.

All'aggiudicatario verranno riconosciute le sole ore di attività svolte, fatta salva richiesta di risarcimento in relazione agli inadempimenti o danni rilevati.

Dell'avvenuta risoluzione sarà data notizia dall'Ente alla struttura regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario, la Fondazione potrà dare continuazione al servizio a mezzo di altro assuntore.

ART. 19: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'Aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposita polizza assicurativa descritta nel presente capitolato.

Qualora l'Aggiudicatario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico secondo classificato.

Tutte le spese contrattuali dipendenti, antecedenti e conseguenti, (registrazione, pubblicazione, pubblicità) nessuna esclusa, eccettuata e senza diritto di rivalsa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario assumerà inoltre a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative al contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti della Fondazione "Caterina Parodi".

ART. 20: CAUSE DI INSCINDIBILITA'

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro siccome formanti un unico e inscindibile contesto.

ART. 21: CLAUSOLA INTERPRETATIVA

Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'aggiudicatario ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

ART. 22: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il Foro di Savona.

ART. 23: TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

All'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del personale che materialmente avrà accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla Fondazione.

ART. 24: DOMICILIO ELETTO

Per ogni effetto di legge l'aggiudicatario del servizio elegge domicilio presso la Fondazione "Caterina Parodi" di Ceriale.

ART. 25: RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

Ceriale, li _____

F.to:

(il Segretario del Consiglio di Amministrazione Margherita Marcellino)

F.to (per presa visione) (il Presidente della Fondazione, dott.ssa Agnese Fiallo)

F.to: (per accettazione)

(il candidato all'aggiudicazione)